

# MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 24 aprile 2009

Dichiarazione di importanza internazionale della zona umida denominata «Palude del Brusa - Le Vallette», in comune di Cerea. (09A10901)

(GU n.219 del 21-9-2009)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DEL MARE

Visti l'art. 1, commi 2 e 5 e l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 300, «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale e' stata data piena ed intera esecuzione alla Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Considerato che la predetta convenzione, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, e' entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977;

Considerato, altresì, che con il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1987, n. 184, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1987, e' stato reso esecutivo in Italia il Protocollo di emendamento alla convenzione, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982;

Considerato che, a norma dell'art. 2, comma 4, della convenzione sopracitata e sulla base dei criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale proposti nella «Conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici» tenutasi a Heilingenhafen (Germania dal 2 al 6 dicembre 1974), adottati al IV incontro delle parti contraenti come annesso alla raccomandazione 4.2 della Cop IV (Montreaux, Svizzera, 1990); e approvati con la risoluzione VI.2 della Cop VI (Brisbane, Australia, 1996), sono state a suo tempo designate alcune zone umide di importanza internazionale, che sono state quindi inserite nell'apposito elenco di cui all'art. 2, n. 1, della convenzione medesima;

Considerato che a norma dell'art. 2, comma 5, le parti contraenti di tale convenzione hanno il diritto di aggiungere all'elenco predetto altre zone umide situate sul proprio territorio;

Considerato, per altro, che l'art. 4, comma 1, della convenzione di Ramsar prevede che ciascuna parte contraente favorisca la tutela delle zone umide creando delle riserve naturali nelle zone umide,

indipendentemente dal fatto se siano o meno riconosciute di importanza internazionale, e ne assicura una adeguata protezione;

Considerato, inoltre, che l'art. 4, comma 3, della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna), ratificata con legge n. 5 agosto 1981, n. 503, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 dell'11 settembre 1981, prevede per le parti contraenti l'impegno a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici indicate negli allegati II e III alla convenzione medesima e in particolare, per cio' che concerne le aree poste lungo le linee di migrazione, in quanto aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta;

Considerato che la zona umida denominata «Palude del Brusa' - Le Vallette», localizzata nell'area delle ex grandi valli veronesi, nella parte meridionale della provincia di Verona e nel territorio amministrativo del comune di Cerea, rappresenta una delle piu' ampie aree paludose sopravvissute alle opere di bonifica che hanno condotto all'attuale assetto del Basso Veronese, sotto gli aspetti geomorfologici e' costituita da un'area alluvionale originatasi dall'accumulo di sedimenti trasportati dai ghiacciai e dai corsi d'acqua atesini quaternari che hanno colmato le depressioni lagunari preesistenti, e che la stessa rientra nel solco vallivo creato da un ramo dell'Adige, in seguito abbandonato e occupato dalle acque del Menago e che il biotopo in questione e' individuabile tra i piu' ben conservati esempi, nella pianura Padano-Veneta, dell'aspetto originario dei luoghi e che puo' essere definita come «l'ultima valle» rimasta intatta dalla grande bonifica di quell'estesissimo sistema di aree umide che costituivano un tempo le «valli grandi veronesi»;

Considerato, altresì, il valore naturalistico che il suddetto biotopo costituisce sotto gli aspetti floristico-vegetazionali, caratterizzati da importanti fitocenosi e specie botaniche, fra cui Lemnetum gibbae, Azollo filiculoidis-Lemnetum minuscolae, Hydrocharitetum morsus-ranae, Ceratophylletum demersi, Vallisneria spiralis; Nuphar luteum, Nymphoidetum peltatae, Caricetum elatae, Caricetum acutiformis, Caricetum gracilis (poco diffusa nella bassa pianura padana), Mento acquaticae-Caricetum pseudocyperi (Carex pseudocyperus) (rara in tutta l'area della bassa pianura padana), Iris pseudacorus, Glycerietum maximae, Phragmitetum vulgaris, Sparganietum erecti, Galio-Urticetea, Sambucetum ebuli, Humulus lupulus, Solidago canadensis, Phragmites australis, Sisymbrium officinalis, Salicetum cinereae e Salicetum albae;

Considerato, ancora, l'importante ruolo che la zona umida riveste nel suo insieme per l'avifauna acquatica, soprattutto quale habitat di sosta, nidificazione e alimentazione per numerose specie di uccelli acquatici, e che, nel medesimo biotopo si rinvencono molteplici specie ornitiche, fra cui molte ricomprese nell'elenco di cui alla direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, negli allegati II e III della già citata «Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa» e nei successivi annessi di emendamento II e III alla convenzione, entrati in vigore con il decreto del Ministero degli affari esteri del 6 marzo 1998, n. 4503, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1998, ed in particolare, tra quelle di cui all'annesso II «specie di fauna rigorosamente protette»: Tarabusino (*Ixobrychus minutus*), Tarabuso (*Botaurus stellaris*), Sgarza ciuffetto (*Ardeola ralloides*), Airone rosso (*Ardea purpurea*), Airone cenerino (*Ardea cinerea*), Falco di palude (*Circus aeruginosus*), Voltolino (Porzana porzana), Schiribilla (Porzana parva), Canapiglia (*Anas strepera*), Alzavola (*Anas crecca*), Marzaiola (*Anas rquedula*) Germano reale (*Anas platyrhynchos*), Moretta tabaccata (*Aythya nyroca*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*), Totano moro (*Tringa erythropus*), Pettegola

(Tringa totanus), Saltimpalo (Saxicola torquata), Averla piccola (Lanius collurio), Cannaiola (Acrocephalus scirpaceus), Forapaglie (Acrocephalus schoenobaenus), Cannareccione (Acrocephalus arundinaceus), Salciaiola (Locustella luscinioides), Pendolino (Remiz pendulinus), Basettino (Panurus biarmicus), Migliarino di palude (Emberiza schoeniclus) e Strillozzo (Miliaria calandra);

Considerato che la restante componente faunistica e' rappresentata da specie di elevato valore scientifico e naturalistico, sia per la loro localizzazione che per la rarita' oggettiva, tra cui anfibi e rettili elencati nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE, ed in particolare Tritone crestato italiano (Triturus carnifex), Rana di Lataste (Rana latastei) e Testuggine palustre (Emys orbicularis), e molte specie rientranti tra quelle elencate dagli allegati 2 e 3 della convenzione di Berna e l'appendice 2/I della direttiva 79/409/CEE, ed in particolare:

tra i rettili lucertola vivipara (Zootoca vivipara), ramarro (Lacerta viridis complex), lucertola muraiola (Podarcis muralis), biacco (Coluber viridiflavus), orbettino (Anguis fragilis) e natrice dal collare (Natrix natrix);

tra gli anfibi tritone punteggiato (Triturus vulgaris), rospo comune (Bufo bufo), rospo smeraldino (Bufo viridis), rana di Lessona (Rana esculenta complex) e raganella italiana (Hyla intermedia);

tra i mammiferi toporagno d'acqua di Miller (Neomys anomalus), toporagno comune (Sorex araneus), crocidura minore (Crocidura suaveolens), riccio (Erinaceus europaeus), topolino delle risaie (Micromys minutus soricinus), arvicola (Arvicola terrestris), faina (Martes foina), puzzola (Mustela putorius) e donnola (Mustela nivalis);

Considerato pertanto che la zona in questione ha un valore particolare per il mantenimento della diversita' ecologica e genetica della regione continentale e mediterranea grazie alla ricchezza ed alla originalita' della sua flora e della sua fauna, e costituisce un esempio particolarmente rappresentativo di zona umida caratteristica della propria regione biogeografica;

Atteso quindi che la zona in questione soddisfa i criteri di identificazione delle zone di importanza internazionale, cosi' come adottati in occasione delle ultime conferenze delle parti contraenti (Regina-Canada, 1987; Montreaux-Svizzera, 1990; Kushiro-Giappone, 1993 e Brisbane-Australia, 1996);

Visti l'art. 4, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e gli articoli 4 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerato che il Consiglio comunale di Cerea, con la deliberazione n. 157 del 5 novembre 1984, ha istituito, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale del Veneto 16 agosto 1984, n. 40, una riserva naturale sulla zona umida denominata «Brusa» e che con successiva deliberazione di giunta comunale n. 11/3066 del 3 marzo 2006 ha adottato la delimitazione dell'ambito;

Considerato, ancora, che, il comune di Cerea, attraverso la deliberazione consiliare n. 68 del 26 novembre 1997 e la convenzione prot. n. 3845 del 27 marzo 1998, ha deliberato di affidare all'Associazione naturalistica Valle Brusa' la gestione della riserva naturale «Brusa»;

Considerato, altresì, che il comune di Cerea, con lettera del 22 febbraio 2007 prot. n. 2799, ha avanzato richiesta a questo Ministero di inserire l'area in questione tra le zone umide di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar;

Considerato che, su proposta della regione Veneto, l'area «Palude del Brusa-Le Vallette» e' stata individuata quale sito di importanza comunitaria (SIC) (codice IT 3210016) ai sensi della direttiva 92/43/CEE «Habitat», e designata quale zona di protezione speciale (ZPS) (codice IT 3210016) ai sensi della direttiva 79/409/CEE «Conservazione degli uccelli selvatici»;

Vista la sussistenza dei criteri di identificazione delle zone

umide di importanza internazionale contenuti nella raccomandazione C aprile 2 adottata dalla Cop IV a Montreaux nel 1990;

Vista la richiesta di parere inviata alla regione Veneto con la nota prot. DPN-2007-0034535 del 12 dicembre 2007;

Vista la deliberazione di giunta della regione Veneto n. 4228 del 30 dicembre 2008, pervenuta con nota prot. 24803 del 16 gennaio 2009, con la quale si esprime parere favorevole all'inclusione nella convenzione di Ramsar della zona umida in questione;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione della zona umida di importanza internazionale denominata «Palude del Brusa' - Le Vallette» ai sensi della citata convenzione internazionale di Ramsar;

Decreta:

Art. 1.

La zona umida «Palude del Brusa' - Le Vallette», ubicata nel comune di Cerea, provincia di Verona, e' dichiarata di importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della «Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici», firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto come allegato I.

Art. 2.

Il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, la regione Veneto, la provincia di Verona ed il comune di Cerea assicureranno, per quanto di propria competenza, il rispetto degli obiettivi di tutela previsti dalla convenzione di Ramsar nell'ambito del territorio individuato al precedente art. 1.

Art. 3.

La sorveglianza sul territorio individuato all' art. 1 e' affidata al Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente ed al Corpo forestale dello Stato, nonche' alle altre Forze di polizia.


Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2009

Il Ministro : Prestigiacomo

Allegato

----> Vedere Allegato a pag. 39 <----



09A10901

